



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

- VISTA la legge del 2 ottobre 1991, n. 316, recante “*disposizioni concernenti tariffe e diritti in materia di trasporto aereo*”;
- VISTA la legge del 24 dicembre 1993, n. 537, recante “*Interventi correttivi di finanza pubblica*” e in particolare l’articolo 10, comma 12, secondo il quale “*Entro l'anno 1995, il regime dei servizi aeroportuali di assistenza a terra è determinato sulla base delle normative comunitarie, avendo riguardo alla tutela dell'economicità delle gestioni e dei livelli occupazionali*”;
- VISTA la direttiva del Consiglio europeo del 15 ottobre 1996, n. 96/67/CE relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità;
- VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC);
- VISTA la legge del 24 aprile 1998, n. 128, recante “*disposizioni per l’adempimento dei obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1995-1997*”, e in particolare gli articoli 1 e 24, nonché l’allegato A;
- VISTO il decreto legislativo del 13 gennaio 1999, n. 18, di recepimento della citata direttiva comunitaria 96/67/CE sul libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, e in particolare l’articolo 19, secondo il quale “*Nel caso in cui i servizi aeroportuali di assistenza a terra vengano forniti da un unico prestatore, le relative tariffe sono approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione, su proposta dell'ENAC, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1991, n. 316*” che disciplina la fattispecie del silenzio assenso;
- VISTA la nota prot. n. 102945-P del 4 agosto 2023, acquisita dalla Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari con prot. n. 4560 del 7 agosto 2023, con la quale l’ENAC ha comunicato l’avvio del procedimento per la vigilanza tariffaria del corrispettivo del servizio di *de-icing*, a seguito dell’istanza di adeguamento tariffario della società SEA S.p.A. per gli aeroporti milanesi di Linate e Malpensa, presentata con nota prot. n. 7368-22/09/2022-SEA_SPA-CFR00-P del 22 settembre 2022 (acquisita dall’ENAC con prot. 116869-A di pari data), e dell’acquisizione degli elementi istruttori propedeutici alla valutazione della proposta tariffaria;
- VISTA la nota prot. n. 147117-P del 10 novembre 2023, acquisita dalla Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari con prot. n. 6491 del 13 novembre 2023, con la quale l’ENAC ha trasmesso le risultanze dell’istruttoria per la definizione delle nuove tariffe del servizio di *de-icing* da applicare presso i suddetti scali, trattandosi di attività espletate dalla società SEA S.p.a. in regime di gestione monopolistica;
- VISTA la nota prot. n. 152960-P del 23 novembre 2023, acquisita dalla Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari con prot. n. 6777 del 24 novembre 2023, con la quale l’ENAC ha rettificato un mero errore materiale “*intervenuto in sede di redazione della relazione contenente le risultanze istruttorie e non di calcolo dei pertinenti valori*” e, pertanto, “*privo di qualsivoglia impatto sugli esiti della vigilanza*”;

- CONSIDERATO che l'ENAC ha provveduto all'accertamento dei costi sostenuti dalla SEA S.p.A. per l'espletamento delle attività di *de-icing*, verificando la congruità, la pertinenza e l'ammissibilità degli stessi ai fini tariffari;
- CONSIDERATO che, sulla base delle risultanze della citata istruttoria, l'ENAC ha evidenziato la necessità di individuare una solida base costi che sterilizzi le fluttuazioni dovute alle rilevanti variazioni dell'operatività da un anno all'altro;
- CONSIDERATO che l'ENAC ha ritenuto condivisibile la proposta formulata dalla SEA S.p.A. di far riferimento alla media dei costi operativi registrata nel periodo 2016-2022 per la quantificazione dei costi operativi da ammettere a fini regolatori, e, per la quantificazione dei costi di capitale, all'ultimo dato di consuntivo disponibile, relativo al 2022;
- PRESO ATTO che è stato dato corso alla consultazione dell'utenza aeroportuale, come previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 18/1999, che si è conclusa con una richiesta di riduzione degli incrementi tariffari inizialmente proposti, accolta dalla SEA S.p.a.;
- PRESO ATTO che nella citata istruttoria l'ENAC ha rappresentato che, trascorsi tre esercizi pieni dall'applicazione del nuovo regime tariffario, *“procederà alla verifica dei costi consuntivati cumulati risultanti dalle contabilità regolatorie dell'ultimo triennio e dei ricavi, sempre cumulati, scaturenti dal prodotto tra unità di servizio consuntivate (n. voli serviti) e corrispettivi approvati. Ove dalla suddetta verifica dovesse emergere uno scostamento cumulato eccedente la soglia predefinita del +/-2% potrà essere avviata una nuova vigilanza tariffaria, sia su istanza di parte che su iniziativa d'ufficio, per il riallineamento al costo del corrispettivo del servizio di de-icing ma non sarà ammesso a fini regolatori il recupero tariffario dello scostamento maturato nel predetto triennio”*.
- RITENUTO necessario provvedere all'approvazione delle tariffe relative al servizio di *de-icing* erogato presso gli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate, proposte dall'ENAC a seguito dell'istruttoria effettuata;

DECRETA

Articolo 1

1. È approvata la tariffa pari ad € 501,00 per il servizio di *de-icing* da prestare agli aeromobili presso lo scalo di Milano Linate.
2. È approvata la tariffa pari ad € 481,20 per il servizio di *de-icing* da prestare agli aeromobili presso lo scalo di Milano Malpensa.

Il presente decreto è pubblicato sul portale web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Dell'avvenuta pubblicazione è data comunicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

SEN. MATTEO SALVINI